

ALLEGATO B_SCHEDA DEI POSTEGGI PER ATTIVITA' DI COMMERCIO SUL DEMANIO MARITTIMO

La presente scheda disciplina dei posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo ai sensi dell'Art. 17bis del regolamento del commercio su aree pubbliche e demaniali.

1 – Ubicazione, denominazione e modalità di avvio dell'attività

Il commercio su aree del demanio marittimo è consentito esclusivamente negli stalli individuati nel presente allegato. Sono individuate le aree disponibili sul Corso Cavour e nella zona sud del Porto di Carloforte.

L'esercizio dell'attività di commercio su posteggi di suolo pubblico demaniale può essere avviato esclusivamente ad esito di una procedura di assegnazione del suolo Demaniale con contestuale rilascio di concessione demaniale da parte dell'ente competente.

2 – Periodo di svolgimento

Le attività di commercio sugli stalli individuati sul demanio marittimo saranno consentite con cadenza giornaliera nel periodo compreso tra Giugno e Settembre di ogni anno secondo quanto previsto dalla concessione demaniale dei singoli stalli.

3 – Numero complessivo dei posteggi, superficie e tipologia di attività commerciale

I posteggi per generi non alimentari sono individuati esclusivamente sul Corso Cavour, il numero massimo dei posteggi è pari a 7, ogni posteggio ha dimensione massima di 9 mq di forma quadrata (3x3m).

- I posteggi per generi alimentari-ristorazione sono individuati esclusivamente nella piazza sita alla radice della diga Sud del porto, è presente un solo posteggio di dimensione massima 48 mq, di forma rettangolare (6x8m).

La disposizione dei posteggi deve seguire quanto indicato nella planimetria allegata alla presente scheda. In alcun caso è consentito occupare uno spazio maggiore rispetto allo stallo assegnato. Nel caso in cui fosse richiesto uno spazio di superficie inferiore il singolo stallo può essere suddiviso a metà per l'occupazione da parte di due operatori indipendenti.

4 – Tipologie merceologiche dei posteggi per vendita di generi non alimentari

All'interno dei posteggi è possibile svolgere l'attività di vendita esclusivamente di prodotti frutto dell'ingegno dei venditori. Di seguito sono elencate le tipologie merceologiche ammesse:

- Prodotti di artigianato artistico anche realizzati a mano.
- Prodotti di gioielleria.
- Prodotti di propria produzione frutto del proprio ingegno quali stampe, disegni, fotografie opere di pittura e scultura, articoli di abbigliamento.

5 – Disposizioni particolari

- I banchi di esposizione o eventuali espositori verticali dovranno essere realizzati con strutture amovibili e smontabili.
- I posteggi potranno essere coperti con un sistema di ombreggio esclusivamente bianco, questo non potrà sporgere dallo spazio assegnato in concessione. Tali sistemi di ombreggio non dovranno essere fissati agli alberi esistenti, ma se necessario, ancorati al suolo con apposite zavorre bianche.
- In nessun caso è consentito il permanere continuativo di strutture allestite e chiuse da tende sul suolo demaniale, al termine dell'attività di vendita le esposizioni dovranno essere rimosse. Durante il periodo di vendita potranno rimanere sul suolo esclusivamente i banchi e le strutture di esposizione ma non potranno essere installate tende e paratie atte a chiudere spazi dal pavimento alla struttura di ombreggio.

- La definizione delle tipologie di espositori e banchi di vendita per i posteggi individuati all'interno del centro storico dovrà attenersi a quanto disposto nel Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente. Si dovrà fare riferimento all'elaborato 10 denominato "Abaco della tipologia di dehors e bancarelle". Per eventuali posteggi istituiti fuori dal centro storico si dovrà fare riferimento oltre alle norme indicate dal presente regolamento anche a quelle individuate dall' Allegato "B" – Posteggi per attività di commercio sul demanio marittimo.
- I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.
- E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, generatori di corrente elettrica a combustibile liquido che producano emissioni sonore e gas di scarico.
- Sono sempre a carico del concessionario gli eventuali titoli abilitativi in materia edilizia e paesaggistica qualora necessari per lo svolgimento dell'attività prevista.
- Ciò che non è espressamente consentito nelle disposizioni del presente articolo è assolutamente vietato.
- La violazione delle disposizioni sopra menzionata comporta la decadenza del titolo abilitativo.